

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato Alessandro Pagano

Allungamento dei termini di prescrizione per i reati di pedofilia.

Onorevoli Colleghi! –L’ordinamento giuridico italiano non ha una legge organicamente dedicata alla repressione della pedofilia: la dimensione in cui il grave fenomeno dell’attrazione sessuale provata da soggetti adulti nei confronti di individui in età prepuberale (quindi, anche e soprattutto per bambini di tenera e tenerissima età) è affrontato dal legislatore è quella del codice penale, all’interno del quale sono state inserite, nel corso degli anni, delle figure di reato che mirano a difendere i fanciulli da tali insane attenzioni le quali si pongono come gravemente lesive sia rispetto al loro fisico che – soprattutto - alla loro psiche.

Il bene protetto da tali norme che ora analizzeremo è, dunque, l’individualità del minore, intesa come la dimensione psicofisica del fanciullo in formazione.

Così, la Legge n. 66 del 15 febbraio 1996, ha introdotto, nel contesto dell’organica riforma dei delitti di natura sessuale, l’art. 609 quater per la repressione degli “atti sessuali con minorenni”. Tale norma ha, dunque, l’indubbio merito di aver preso coscienza della particolare gravità del delitto che aggredisce la sessualità del minore, configurando così un attacco devastante alla sua formazione ed alla sua individualità di fanciullo. Tuttavia, la legge n. 66 è anche parziale, perché non tiene conto di altre gravi realtà capaci di minare allo stesso modo la sessualità del minore e l’integrità della sua persona. Accortosi di tale lacuna, il legislatore è intervenuto di nuovo. Con la legge n. 269 del 3 agosto 1998, come è evidente dall’intestazione della nuova disciplina, “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale in danno di minori”, ha considerato tali forme di aggressione ai piccoli, usando una formula d’impatto e particolarmente efficace, come delle “nuove forme di riduzione in schiavitù”. Con questa formula linguistica la legge del 1998 sottolinea come, con i comportamenti da essa ora puniti, l’adulto si ponga rispetto al minore non solo come un oppressore della sua libertà, ma anche come una sorta di “proprietario” della soggettività del fanciullo, il quale viene così degradato ad un mero “oggetto” che serve solo alla soddisfazione dei bassi istinti dell’autore del reato. Nonostante i numerosi interventi normativi contro la pedofilia, la legge italiana ha bisogno di considerare ancora più a fondo i molteplici aspetti derivanti dall’abuso del minore. La presente proposta di legge, costituita da un articolo unico, si prefigge l’obiettivo di sospendere la prescrizione per i reati di pedofilia fino al compimento del diciottesimo anno d’età della vittima. Il decorso dei dieci anni dalla maggiore età,

servono appunto al minore, in determinati casi, a far riemergere il ricordo di questo terribile reato che spesso viene rimosso per diverso tempo e alla giustizia di raggiungere il criminale pedofilo soprattutto grazie alla riacquistata consapevolezza dell'abusato, che ormai maggiorenne, affronterebbe un eventuale processo con coscienza e maturità e determinazione.

PROPOSTA DI LEGGE

Articolo unico

1. Per i reati di cui agli artt.609 *ter*, I comma numeri 1) e 5) e II comma, 609 *quater* e 609 *quinquies*, la prescrizione decorre dal compimento della maggiore età della vittima.